



# **DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE**

**Aggiornamento del 28 gennaio 2021**

## **1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI**

I contributi versati al FOPEN dal 1^ gennaio 2007 sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.

Ai fini del calcolo del predetto importo, oltre a quanto versato dall'aderente (escludendo il TFR versato), si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dalla società di appartenenza, ad esclusione di quelli versati a norma dell'art. 7, comma 9-undecies della Legge 125/2015 e di quelli versati dall'azienda a titolo di premio di produttività convertito in welfare (come chiarito dalla Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018);
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (definite "non deducibili" ovvero "non dedotte" ovvero ancora "contributi di previdenza complementare non esclusi dal reddito" dell'aderente, così come specificatamente prevede, ad esempio, il modello di Certificazione Unica "CU", è infatti riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
- dei versamenti effettuati al FOPEN in favore di persone fiscalmente a carico, limitatamente all'importo da queste ultime non dedotto.

La deducibilità fiscale, nel limite dell'importo massimo previsto dalla normativa, viene, di norma, effettuata dalla società di appartenenza nel corso dell'anno: tale beneficio viene acquisito dall'aderente nella fase di calcolo delle ritenute mensili effettuate sulla propria retribuzione. L'evidenza di tale deduzione è



presente nel modello di Certificazione Unica "CU", consegnato al lavoratore dal proprio datore di lavoro. Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti superiori al limite di deducibilità, l'aderente deve verificare, nel suddetto modello CU, la presenza di eventuali importi "non dedotti" dal reddito imponibile (importi indicati nel punto "contributi previdenza complementare non esclusi dal reddito..."). In tal caso, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento al FOPEN, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente deve comunicare al FOPEN medesimo l'importo dei contributi versati che non siano stati dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. Tali importi, secondo la legislazione oggi vigente, saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

L'aderente di prima occupazione successiva al 1<sup>a</sup> gennaio 2007, che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione a FOPEN, non fruisca dell'intero importo della deduzione annua, potrà, dal 6° al 26° anno di partecipazione, beneficiare di una maggiore deduzione fiscale, pari alla differenza tra il massimo deducibile nel quinquennio ( $5.164,57 \times 5 = 25.822,85$  euro) e quanto effettivamente versato, con un massimo di euro 2.582,29 annui.

## **2. REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI DEL FONDO**

### **PENSIONE**

Il regime fiscale dei rendimenti realizzati dalla gestione finanziaria delle risorse accumulate presso il FOPEN, prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi nella misura dell'20% per cento. I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o Enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta "white list" concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti. All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze) è



riconosciuto un credito d'imposta pari al 9%, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti (o più precisamente, il valore della "quota") indicati nei documenti di FOPEN sono, quindi, già al netto di tale imposta.

### **3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI**

Il nuovo sistema di tassazione, che si applica a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 2007 sulle prestazioni pensionistiche, tiene conto della posizione dell'aderente e del momento in cui sono stati effettuati i versamenti al Fondo.

A tal fine, occorre distinguere quattro differenti ipotesi:

3.1 aderente al Fondo dal 1<sup>o</sup> gennaio 2007 o successivamente a tale data;

3.2 aderente iscritto ad una forma di previdenza complementare per la prima volta dopo il 29 aprile 1993 e prima del 1<sup>o</sup> gennaio 2007 e che non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale;

3.3 aderente, cd "vecchio iscritto", iscritto ad una forma di previdenza complementare prima del 29 aprile 1993, che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale; rientrano in tale categoria gli aderenti già iscritti al soppresso "fondo gas" che destinano a Fopen l'importo di cui all'art. 7, comma 9-undecies, della L. 125/2015, la cui data di iscrizione al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n°1084 e successive modificazioni è antecedente al 29 aprile 1993.

3.4 riscatti ed anticipazioni.

#### **3.1 aderente al Fondo dal 1<sup>o</sup> gennaio 2007**

Sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento, aliquota ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni



anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta è applicata sull'imponibile al netto dei "contributi non dedotti" (vedi precedente paragrafo n. 1) e dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (vedi precedente paragrafo n.2).

Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aliquota sarà del 9 per cento.

Sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita, la rendita si deve ripartire in ulteriori tre quote:

- b.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata a ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento, aliquota ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
- b. 2) rendita riferita ai contributi "non dedotti" ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esente da imposta;
- b.3) rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita: il rendimento in questione è assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, salvo applicazione diversa percentuale ridotta di maggior favore, così come determinata e comunicata annualmente dal sostituto d'imposta (in questo caso coincidente con la Compagnia di Assicurazione che eroga la rendita per conto di FOPEN), in relazione alla tipologia di strumenti finanziari dallo stesso utilizzati per produrre il rendimento in tassazione.

**3.2 aderente iscritto ad una forma di previdenza complementare per la prima volta dal 29 aprile 1993 e prima del 1^ gennaio 2007.**



Per tale tipologia di aderente, nel caso di erogazione della prestazione in forma di capitale, la posizione previdenziale maturata<sup>1</sup> **dal 1° gennaio 2007** sono, anch'essi, tassati con una aliquota del 15 per cento, applicata sull'imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo e ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La parte della posizione previdenziale accumulata **sino al 31 dicembre 2006** continua ad essere, invece, assoggettata alle disposizioni vigenti a tale ultima data (**31 dicembre 2006**) e, quindi, le imposte verranno calcolate secondo il criterio della tassazione separata con la determinazione dell'imposizione fiscale in maniera analoga a quella utilizzata per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) su un imponibile al netto dei "contributi non dedotti" (vedi sempre precedente paragrafo n. 1) e, di norma, salve limitate eccezioni, anche al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione (e, cioè già, tassati presso il Fondo con l'aliquota del 20%, come detto al precedente paragrafo 2). Si riporta il seguente schema, che sintetizza il richiamato criterio della "tassazione separata" o, più precisamente, il criterio con il quale si determina l'aliquota da utilizzare per la tassazione:

In caso di erogazione della prestazione in forma di rendita, questa deve essere suddivisa in tre distinte quote, in relazione ai periodi di maturazione della posizione previdenziale:

a) fino al 31 dicembre 2000: per tale quota parte, si applica la tassazione progressiva IRPEF su un imponibile pari all'87,5 per cento della rendita medesima.

---

<sup>1</sup> È il cd. "montante" maturato, e cioè la somma algebrica delle contribuzioni ricevute dal Fondo e dei rendimenti finanziari maturati (che possono essere di segno anche negativo).



b) dall' 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, la rendita va ulteriormente suddivisa in tre quote:

b.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata ad IRPEF progressiva per l'intero importo;

b.2) rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esente da imposta;

b.3) rendimenti della rendita che matura durante la fase di erogazione: sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, come descritto al precedente punto 3.1 lettera b.3)

c) a decorrere dall'1^ gennaio 2007, la rendita si deve ripartire in ulteriori tre quote:

c.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell'erogazione alla ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, riducibile fino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

c.2) rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esclusa da imposta;

c.3) rendimenti della rendita che matura durante la fase di erogazione: sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, come descritto al precedente punto 3.1 lettera b.3).

### **3.3 aderente, cd "vecchio iscritto", iscritto prima del 29 aprile 1993**

Per tale tipologia di aderente, in caso di erogazione della prestazione in **forma di capitale**, questa deve essere suddivisa in tre distinte quote:

#### **3.3.1 Posizione previdenziale maturata fino al 31 dicembre 2000:**

a. per la parte della prestazione riferibile ai contributi versati e al TFR , trova applicazione la disciplina di cui all'art.17 del Testo Unico delle Imposte



sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) nella versione in vigore al 31 dicembre 2000, si applica, cioè, la medesima aliquota del TFR, su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4 per cento della sua retribuzione.

- b. per la parte della prestazione riferibile ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 a seguito dell'investimento sui mercati finanziari, come chiarito e secondo le modalità previste dalla Risoluzione n. 102/E dell'Agenzia delle Entrate emanata in recepimento della Sentenza della Corte di Cassazione n.13642 del 24 maggio 2011, si applica la ritenuta fiscale al 12,50%.

**3.3.2 Posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006:** si applica la tassazione separata con la determinazione in maniera analoga a quella utilizzata per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) su un imponibile al netto dei "contributi non dedotti" (vedi sempre precedente paragrafo n. 1) e, fatte salve talune eccezioni, anche al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione (e, cioè, già tassati presso il Fondo con la più volte citata aliquota del 20%).

**3.3.3 Posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2007:** si applica il nuovo regime con una aliquota del 15 per cento, aliquota ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta è applicata sull'imponibile al netto dei "contributi non dedotti" e dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo.

In caso di erogazione della prestazione in **forma di rendita**, questa deve essere suddivisa in tre distinte quote, in relazione ai periodi di maturazione della posizione previdenziale:

- a) sino al 31 dicembre 2000: si applicano i criteri della tassazione progressiva IRPEF su un imponibile pari all'87,5 per cento di dette quote di rendita;



b) dall' 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: si ripartisce la rendita in ulteriori tre quote

b.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata ad IRPEF progressiva per l'intero importo;

b.2) rendita riferita ai contributi "non dedotti" ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esente da imposta;

b.3) rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita: sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, come descritto al precedente punto 3.1 lettera b.3).

c) a decorrere dall'1^ gennaio 2007: si ripartisce la rendita in ulteriori tre quote:

c.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell'erogazione alla ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, riducibile fino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

c.2) rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esclusa da imposta;

c.3) rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita: sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, come descritto al precedente punto 3.1 lettera b.3)

### **3.4 Riscatti ed anticipazioni.**

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento, relativamente agli importi dei riscatti e delle anticipazioni che si riferiscono alla posizione previdenziale accantonata/maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Tale principio generale subisce delle eccezioni nelle fattispecie di seguito indicate, in relazione alle quali, le somme percepite a titolo di riscatto e di





anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al FOPEN o ad altra forma pensionistica complementare:

- a) anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli (per tale fattispecie, vedi Documento sulle anticipazioni paragrafo A);
- b) riscatto parziale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.

Anche per i riscatti e le anticipazioni, i cui importi si riferiscono alla posizione maturata fino alla data del 31 dicembre 2006, valgono le disposizioni tributarie vigenti a tale data.

In ogni caso, come si può rilevare dall'esame del presente documento, il regime fiscale relativo alla previdenza complementare appare piuttosto complesso ed articolato e, pertanto, si rimanda per maggiori dettagli e approfondimento alle apposite circolari dell'Agenzia delle Entrate.

### **3.5 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**

Ai sensi dei novellati commi 4-ter e 4 quater dell'art. 11 del D. Lgs. 252/2005, la base imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei



periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare<sup>2</sup>, è assoggettata a tassazione sostitutiva con aliquota del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

La normativa prevede, altresì, la possibilità per l'aderente interessato di rinunciare alla tassazione sostitutiva dichiarandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi: in tal caso la rendita anticipata sarà assoggettata a tassazione ordinaria.

#### **4. REGIME FISCALE APPLICATO AI NON RESIDENTI**

Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati “non residenti” coloro **che non sono iscritti** nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti.

**I cittadini italiani residenti all'estero** sono iscritti nell'**Anagrafe dei residenti all'estero (A.I.R.E.) del Comune italiano di origine o di ultima** residenza prima dell'espatrio.

I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e

---

<sup>2</sup> Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007



quello di residenza (l'elenco delle convenzioni stipulate dall'Italia è riportato sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

#### **4.1 REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI**

I contributi versati a Fopen **non sono** deducibili dal reddito complessivo dell'aderente prodotto in Italia. Infatti, il soggetto non residente che risulta iscritto ad un fondo pensione italiano, quand'anche titolare di redditi imponibili in Italia, – ai sensi dell'art. 24 del DPR 917/86 - NON può portare in deduzione dal proprio reddito complessivo tassabile in Italia, i contributi versati per la previdenza complementare. Pertanto, per i non residenti non si prefigura il cd. “contributo non dedotto”, in quanto si tratta di un onere per il quale la normativa fiscale vigente, esclude la possibilità di portarlo in deduzione dal reddito complessivo prodotto in Italia.

#### **4.2 REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI**

##### **4.2.1. Iscritto a Fopen e residente in un Paese nei confronti del quale non esiste una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale**

In caso di assenza di convenzione contro la doppia imposizione fiscale, si applica l'art 23 comma 2 lettera b) del TUIR, che considera prodotti in Italia, e quindi ivi tassabili anche se percepiti da non residenti, i redditi di cui al comma 1 dell'art 50 del TUIR, vale a dire le prestazioni pensionistiche di cui al decreto 124/93 e s.m.i (previdenza complementare). A normativa fiscale vigente è attribuito allo Stato Italiano la potestà impositiva sulle prestazioni pensionistiche - **sia capitale sia rendita** – quando erogate da Fondi Pensione italiani a soggetti non residenti.

Lo Stato estero di residenza dell'iscritto, sulla base della propria legislazione fiscale, potrà riconoscere un eventuale credito d'imposta.

##### **4.2.2 Iscritto a Fopen e residente in un Paese nei confronti del quale esiste una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale.**



**4.2.2.a) Prestazione Previdenziale erogata in forma di RENDITA:** Si applica l'articolo della Convenzione secondo il quale *“le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”* . Pertanto la potestà impositiva esclusiva va allo stato di residenza del percettore in deroga a quanto previsto dall'art 23 comma 2 lettera b) del TUIR. A tal fine, l'iscritto dovrà allegare alla richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica, la documentazione necessaria per comprovare la residenza all'estero (ad es. iscrizione all'AIRE presso il consolato, certificazione di residenza rilasciata dall'autorità competente ecc.).

**4.2.2 b) Prestazione Previdenziale erogata in forma di CAPITALE:** Si applica l'articolo della Convenzione secondo il quale *“33 i salari, gli stipendi e le altre remunerazione analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.”* Pertanto sussiste la potestà impositiva concorrente sia dello Stato di residenza del percettore che dell'Italia, per la parte limitata alla quota parte di prestazione riferibile all'attività esercitata nel territorio dello Stato Italiano (lo Stato di residenza potrebbe eventualmente riconoscere un credito d'imposta).

## APPENDICE A

**Regime fiscale delle prestazioni erogate relativamente alle cessazioni  
dal servizio ex Articolo 4 Legge 92/2012**



Tale causale di cessazione, prevista dall'accordo sindacale tra gruppo Enel e OO.SS. del 9 maggio 2013, è assimilata alle casistiche previste all'articolo 14, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 252/2005 (procedure di mobilità e altre) che prevedono per l'associato il diritto di richiedere il riscatto parziale del 50% della posizione maturata usufruendo della tassazione agevolata.

Pertanto, il regime fiscale applicabile in tale caso è il seguente:

- 1) Sulla parte di riscatto formata dal valore della posizione maturato al 31/12/2000 al netto dei contributi a carico dell'associato e dai contributi versati entro il 31/12/2006 e dedotti dal reddito si applica il regime fiscale preesistente, di cui al D.lgs. n. 47/2000 (tassazione separata con criterio analogo a quello utilizzato per il Tfr);
- 2) Sulla parte di riscatto formata da contributi versati a partire dal 1/1/2007 e dedotti dal reddito si applica la tassazione definitiva con aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al FOPEN o ad altra forma pensionistica complementare;
- 3) La parte di riscatto formata dai contributi non dedotti dal reddito, debitamente comunicati al fondo a cura dell'associato, e dai rendimenti maturati a partire dal 1/1/2001 è esente da imposizione fiscale.

In alternativa il socio può richiedere il riscatto immediato dell'intera posizione maturata ai sensi dell'articolo 14 comma 5 del D.lgs. n. 252/2005; in tale caso non è applicabile la tassazione agevolata del 15% ed il regime fiscale applicabile è il seguente:

- 1) Sulla parte di riscatto formata dal valore della posizione maturato al 31/12/2000 al netto dei contributi a carico dell'associato e dai contributi versati entro il 31/12/2006 e dedotti dal reddito si applica il regime fiscale preesistente, di cui al D.lgs. n. 47/2000 (tassazione separata con criterio analogo a quello utilizzato per il Tfr);



- 2) Sulla parte di riscatto formata da contributi versati a partire dal 1/1/2007 e dedotti dal reddito si applica la tassazione definitiva con aliquota del 23%;
- 3) La parte di riscatto formata da contributi non dedotti dal reddito, debitamente comunicati al fondo a cura dell'associato, e dai rendimenti maturati a partire dal 1/1/2001 è esente da imposizione fiscale.

Nel caso di erogazione del riscatto immediato è possibile applicare anche un diverso regime fiscale che, in molti casi, può essere più favorevole per il socio; tale regime è espressamente previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 399 del 22/10/2008, originariamente applicato al "Fondo esuberi" del settore bancario, può essere applicato anche al caso di cessazione ex art. 4 L. 92/2012.

In tale caso il disinvestimento della posizione avviene in due fasi: nella prima fase è disinvestito il 50% della posizione relativo ai contributi più vecchi e ad esso si applica il meccanismo della tassazione agevolata previsto per il riscatto parziale ex 14, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 252/2005.

Con la valorizzazione quota del mese successivo si disinveste il secondo 50% della posizione previdenziale e la tassazione avviene con il seguente meccanismo:

- 1) Sulla parte di riscatto formata dai contributi versati entro il 31/12/2006 e dedotti dal reddito, considerata come reddito assimilato da lavoro dipendente, si applica la tassazione progressiva risultante dal cumulo di tale reddito con gli altri percepiti nell'anno dall'associato<sup>3</sup>.
- 2) Sulla parte di riscatto formata da contributi versati a partire dal 1/1/2007 e dedotti dal reddito si applica la tassazione definitiva con aliquota del 23%;

---

<sup>3</sup> In tale caso il Fondo applica una aliquota fiscale in acconto pari al 23%. Il socio deve successivamente inserire tale somma nella propria dichiarazione fiscale e conguagliare l'imposta risultante. Di norma l'aliquota finale è pari o superiore al 38%.



- 3) La parte di riscatto formata da contributi non dedotti dal reddito, debitamente comunicati al fondo a cura dell'associato, e dai rendimenti maturati a partire dal 1/1/2001 è esente da imposizione fiscale.



### **Esempi:**

In considerazione della complessità della normativa fiscale applicabile al caso in questione che genera risultati sostanzialmente diversi in funzione della situazione contributiva dei soci, sono stati predisposti esempi di calcolo della fiscalità per le tre diverse tipologie di prestazione (riscatto parziale del 50%, riscatto immediato e riscatto immediato ex ris. 399/2008 Ag. Entrate) per i seguenti casi:

- 1) Socio con prevalenza di contributi versati prima del 1/1/2007
- 2) Socio con prevalenza di contributi versati dopo il 1/1/2007
- 3) Socio iscritto dopo il 1/1/2007

Nell'elaborazione degli esempi sono state trascurate le componenti relative ai rendimenti e ad eventuali contributi non dedotti che sono influenti ai fini della tassazione. E' stata anche trascurata la componente relativa valore della posizione maturato al 31/12/2000 (assoggettato sempre a tassazione separata) in quanto nella quasi totalità dei casi l'importo relativo è nullo o estremamente esiguo.

Per quanto riguarda invece i parametri di calcolo, relativamente al caso della tassazione separata dei contributi versati prima del 1/1/2007 è stata utilizzata l'aliquota stimata del 24,50%, mentre per il calcolo dell'aliquota marginale relativa alla tassazione ordinaria è stata utilizzata la percentuale del 38% relativa allo scaglione di reddito compreso tra 28.000 e 55.000 euro di reddito.



## CASO 1

### SOCIO CON PREVALENZA DI CONTRIBUTI VERSATI PRIMA DEL 1/1/2007

Dati di esempio			
Posizione previdenziale complessiva:	2 0.000	Aliquota fiscale tassazione separata	24,50%
Di cui contributi fino al 31/12/2006	1 3.000	Aliquota fiscale marginale tass. ordinaria	38,00%
Di cui contributi dopo il 1/1/2007	7.000	Aliquota tassazione definitiva agevolata	15,00%
		Aliquota tassazione definitiva	23,00%

  

Riscatto parziale 50%		Riscatto immediato 100%	
Importo disinvestito (A)	1 0.000	Importo disinvestito (A)	20.000
Di cui contributi fino al 31/12/2006 (B)	1 0.000	Di cui contributi fino al 31/12/2006 (B)	13.000
Tassazione su B) - aliquota 24,50% ( C )	2.450	Di cui contributi dopo il 1/1/2007 ( C )	7.000
<b>Netto erogato (A - C)</b>	<b>7.550</b>	Tassazione su B) - aliquota 24,50% (D)	3.185
Aliquota media applicata	24.50%	Tassazione su C) - aliquota 23% (E)	1.610
		<b>Netto erogato (A - D - E)</b>	<b>15.205</b>
		Aliquota media applicata	23.98%

  

Riscatto immediato 100% ex ris. 399/2008	
<i>Primo 50% erogato con tassazione agevolata</i>	
Importo disinvestito (A)	1 0.000
Di cui contributi fino al 31/12/2006 (B)	1 0.000
Tassazione su B) - aliquota 24,50% ( C )	2.450
<i>Secondo 50% erogato con tassazione nonagevolata</i>	
Importo disinvestito (D)	1 0.000
Di cui contributi fino al 31/12/2006 (E)	3.000
Di cui contributi dopo il 1/1/2007 (F)	7.000
Tassazione su E) - aliquota 38% (G)	1.140
Tassazione su F) - aliquota 23% (H)	1.610
<b>Netto erogato (A+D-C-G-H)</b>	<b>14.800</b>
Aliquota media applicata	26.00%

## CASO 2

### SOCIO CON PREVALENZA DI CONTRIBUTI VERSATI DOPO IL 1/1/2007

Dati di esempio			
Posizione previdenziale complessiva:	20.000	Aliquota fiscale tassazione separata	24,50%
Di cui contributi fino al 31/12/2006	7.000	Aliquota fiscale marginale tass. ordinaria	38,00%
Di cui contributi dopo il 1/1/2007	13.000	Aliquota tassazione definitiva agevolata	15,00%
		Aliquota tassazione definitiva	23,00%

  

Riscatto parziale 50%		Riscatto immediato 100%	
Importo disinvestito (A)	10.000	Importo disinvestito (A)	20.000
Di cui contributi fino al 31/12/2006 (B)	7.000	Di cui contributi fino al 31/12/2006 (B)	7.000
Di cui contributi dopo il 1/1/2007 (C)	3.000	Di cui contributi dopo il 1/1/2007 (C)	13.000
Tassazione su B) - aliquota 24,50% (D)	1.715	Tassazione su B) - aliquota 24,50% (D)	1.715
Tassazione su C) - aliquota 15% (E)	450	Tassazione su C) - aliquota 23% (E)	2.990
<b>Netto erogato (A - D - E)</b>	<b>7.835</b>	<b>Netto erogato (A - D - E)</b>	<b>15.295</b>
Aliquota media applicata	21,65%	Aliquota media applicata	23,53%

  

Riscatto immediato 100% ex ris. 399/2008	
<i>Primo 50% erogato con tassazione agevolata</i>	
Importo disinvestito (A)	10.000
Di cui contributi fino al 31/12/2006 (B)	7.000
Di cui contributi dopo il 1/1/2007 (C)	3.000
Tassazione su B) - aliquota 24,50% (D)	1.715
Tassazione su C) - aliquota 15% (E)	450
<i>Secondo 50% erogato con tassazione non agevolata</i>	
Importo disinvestito (F)	10.000
Di cui contributi dopo il 1/1/2007 (G)	10.000
Tassazione su G) - aliquota 23% (H)	2.300
<b>Netto erogato (A+F-D-E-H)</b>	<b>15.535</b>
Aliquota media applicata	22,33%

## CASO 3 SOCIO ISCRITTO DOPO IL 1/1/2007

Dati di esempio			
Posizione previdenziale complessiva:	2 0.000	Aliquota fiscale tassazione separata	24,50%
Di cui contributi fino al 31/12/2006	-	Aliquota fiscale marginale tass. ordinaria	38,00%
Di cui contributi dopo il 1/1/2007	2 0.000	Aliquota tassazione definitiva agevolata	15,00%
		Aliquota tassazione definitiva	23,00%

Riscatto parziale 50%		Riscatto immediato 100%	
Importo disinvestito (A)	1 0.000	Importo disinvestito (A)	20.000
Di cui contributi dopo il 1/1/2007 (B)	1 0.000	Di cui contributi dopo il 1/1/2007 (B)	20.000
Tassazione su B - aliquota 15% (C)	1.500	Tassazione su B - aliquota 23% (C)	4.600
<b>Netto erogato (A - C)</b>	<b>8.500</b>	<b>Netto erogato (A - C)</b>	<b>15.400</b>
Aliquota media applicata	15,00%	Aliquota media applicata	23,00%

Riscatto immediato 100% ex ris. 399/2008	
<b>Primo 50% erogato con tassazione agevolata</b>	
Importo disinvestito (A)	1 0.000
Di cui contributi dopo il 1/1/2007 (B)	1 0.000
Tassazione su B - aliquota 15% (C)	1.500
<b>Secondo 50% erogato con tassazione non agevolata</b>	
Importo disinvestito (D)	1 0.000
Di cui contributi dopo il 1/1/2007 (E)	1 0.000
Tassazione su E - aliquota 23% (F)	2.300
<b>Netto erogato (A + D - C - F)</b>	<b>16.200</b>
Aliquota media applicata	19,00%